



N.14
Reg.gen. 14

Remanzacco, lì 02-11-2023

OGGETTO: COMUNE DI REMANZACCO – MISURE URGENTI PER ALLERTA DI COLORE ROSSO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER I GIORNI 2 E 3 NOVEMBRE 2023

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza adottata dal Prefetto della Provincia di Udine di data 1° novembre 2023 con la quale si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle giornate del 2 e 3 novembre 2023 nei Comuni della Provincia di Udine;

CONSIDERATO che tale provvedimento fa seguito ad avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 29 del 01.11.2023 emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Friuli Venezia Giulia con il quale è stato dichiarato lo stato di ALLERTA ROSSO per criticità idrogeologica, con scenari di criticità previsti dalle ore 12.00 del 02.11.2023 sino a tutto il 03.11.2023, nei Comuni rientranti nelle zone di allertamento FVG-A, FVG-B e FVG-C, e lo stato di ALLERTA ARANCIONE per criticità idrogeologica nella zona di allertamento FVG-D;

RILEVATO che nel periodo citato, è previsto che dal pomeriggio soffierà vento forte da sud o sud-est su tutte le zone, probabilmente anche molto forte sui monti in quota e che nella giornata di venerdì 3 novembre, vi sarà “tempo instabile con rovesci e temporali intermittenti, specie sulla fascia orientale”;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse con la suddetta allerta regionale in merito alla situazione meteo-idrogeologica ed idraulica, ai sensi delle quali si specifica che “al verificarsi di tali eventi si prevedono innalzamento significativo dei corsi d'acqua, possibili diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con interruzioni della viabilità, problematiche connesse al vento”;

DATO ATTO che nell'Ordinanza della Prefettura si invitano i Sindaci dei Comuni interessati ad adottare ogni più utile iniziativa al fine di disincentivare i cittadini, soprattutto gli anziani, dal muoversi dalle proprie abitazioni se non per assoluta necessità;

CONSIDERATO che le zone comunali sono state recentemente interessate da altri fenomeni temporaleschi che hanno provocato allagamenti di alcune zone e caduta di rami e fronde con intervento della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco;

RILEVATO che i luoghi di maggiore frequenza all'aperto sono i parchi e le aree verdi comunali, che generalmente sono frequentate da famiglie e persone anziane, ed alcuni di questi luoghi hanno al proprio interno alberi ad alto fusto che, a causa delle forti piogge e soprattutto dei fenomeni di vento forte, potrebbero cadere o i cui rami potrebbero spezzarsi cadendo al suolo;

DATO ATTO che l'Ordinanza della Prefettura di Udine invita i Sindaci anche a valutare l'opportunità di revocare eventuali autorizzazioni allo svolgimento di pubbliche manifestazioni all'aperto;

CONSIDERATO che vi è la necessità di evitare qualsiasi tipo di rischio per l'incolumità pubblica per i cittadini e di limitare gli spostamenti sulla rete viaria e, pertanto, si ritiene di dover revocare per

i giorni 2 e 3 novembre tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni all'aperto, sia sportive che ludiche e culturali;

RITENUTO di dover procedere, in un'ottica di prevenzione, ad assumere ogni iniziativa necessaria volta a tutelare la pubblica incolumità e, pertanto, di dover intercludere l'accesso ai parchi e alle aree verdi comunali nonché revocare le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni all'aperto, sia sportive che ludiche e culturali, fino a quando non sia terminato il periodo di Allerta Rossa proclamato dalla Protezione Civile Regionale;

RITENUTO CHE le ragioni e le premesse sopra esposte costituiscono idonea motivazione per le l'adozione del presente provvedimento e, pertanto, sussistono le condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui è caso;

VISTO l'articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrati, non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

VISTI gli articoli 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni; l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo e l'art. 7 della L. R. FVG n. 4/2003, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali; la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

NEI GIORNI 2 E 3 NOVEMBRE 2023

1. la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali recintati e il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi comunali non recintati.

A tal fine, personale del Comune effettuerà la chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati e predisporrà con l'ausilio della Protezione Civile adeguati transennamenti e recinzioni con affissione dei divieti sopra richiamati per tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali non recintati.

2. La revoca delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni all'aperto, sia sportive che ludiche e culturali;

INVITA

La cittadinanza tutta, soprattutto gli anziani, ad evitare di muoversi dalle proprie abitazioni, se non per assoluta necessità.

Per segnalare qualsiasi necessità difficoltà legata alla predetta emergenza contattare il NUMERO VERDE EMERGENZA FVG 800-500-300.

DISPONE

- che la Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Remanzacco, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa;

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza alla vigente Ordinanza costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p., come previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ed in esecuzione dei D.P.C.M. dell'08 e del 09 marzo 2020;

A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Udine entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

D I S P O N E

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;

- Al Corpo di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale
- Alla Stazione Carabinieri di Remanzacco;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

F.to IL SINDACO
Briz Daniela